Oggetto: PR **SARDEGNA FESR 2021-2027 -** Priorità di investimento 1 – OS1.3 **- azione 1.3.1. Bando Pubblico "SCENARI" (*Sostegno alla Cultura per Emergere in Nuovi Ambiti e Rafforzare le Imprese)***. Risposte ai quesiti posti dai partecipanti. **FAQ Aggiornate al 10/08/2026.**

D1) Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede se tra i soggetti ammissibili in qualità di partner di progetto figurino anche enti pubblici (es. Comuni, Università, Agenzie Regionali) o Fondazioni di diritto privato, oppure se il loro coinvolgimento sia previsto esclusivamente nel caso in cui il progetto interessi beni o luoghi a titolarità pubblica per i quali sia necessario disporre delle relative autorizzazioni.

Risposta:

La partecipazione nelle aggregazioni o in forma singola è prevista dal bando solo per soggetti che esercitano un'attività economica. Si riporta di seguito quanto previsto dall'Art. 3.3:

Nel caso di presentazione della domanda da parte di associazioni temporanee di imprese o di scopo (ATI o ATS) o Reti di imprese, le aggregazioni dovranno essere composte da minimo due soggetti, tutti in possesso dei requisiti previsti e riportati nel comma 1, lett. A), b), c), d), f), pena la non ammissibilità dell'intera aggregazione.

E quanto previsto dall'art. 3.1:

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le micro, piccole e medie imprese, i liberi professionisti ad esse equiparati e gli altri soggetti che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, svolgono attività economica nei settori culturali e creativi indicati all'art. 1, comma 2…

Non è pertanto prevista la partecipazione diretta alle aggregazioni di Enti pubblici, mentre può esserne accettato un coinvolgimento in altra forma, incluso quello legato alla concessione di autorizzazioni per l'utilizzo di beni di loro proprietà.

D2) In caso di attività creativa svolta per più di due anni come lavoratore autonomo occasionale, dunque senza partita iva, il conteggio decorre da quando ho aperto la partita iva oppure da quando ho effettivamente svolto l'attività creativa? Vorrei capire se aprendo la partita iva da libero professionista adesso potrei conteggiare l'attività creativa svolta negli ultimi anni come lavoratore autonomo occasionale.

Risposta:

Si ritiene che un'attività come quella descritta, purché verificabile e certificabile attraverso apposita documentazione che il soggetto avrà cura di detenere e conservare in caso di verifiche da parte dell'Amministrazione, e purché esercitata per il periodo prescritto, sia pienamente idonea alla dimostrazione del requisito di cui all'art. 3.1, lett. E), il quale recita:

(gli altri soggetti che…) siano operanti da almeno due anni in uno o più dei settori culturali e creativi indicati all'art. 1, comma 2, come dichiarato con autocertificazione in sede di domanda; in fase di controllo tale dichiarazione deve risultare desumibile dallo statuto aziendale e/o dal curriculum.

D3) non essendo indicato nel bando un codice Ateco di riferimento, sembrerebbe che il bando sia aperto a tutto il mondo della cultura e della creatività; tuttavia, in un altro punto è precisato che i beneficiari sono i "Settori culturali e creativi di cui all'art. 53 del medesimo Regolamento n. 651/2014". Vorrei sapere se un professionista con partita iva, della fotografia o del cinema o un service cinematografico, volesse partecipare al bando con un progetto (non una produzione audiovisiva ma un progetto aziendale)che mira a:
- rafforzare la competitività dell' impresa a livello nazionale e internazionale
- valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna
- favorire nuove forme di fruizione, inclusiva e partecipativa, del patrimonio culturale, anche attraverso l'innovazione e la trasformazione digitale;
- promuovere collaborazione e partenariati efficaci e duraturi tra imprese e istituzioni culturali. Sarebbe ammissibile?

Risposta:

Si, è ammissibile a condizione che il soggetto abbia i requisiti di esperienza previsti all'art. 3.

D4) Acquisto della sede operativa. L'art. 5, comma 2, lett. a) del Bando elenca in modo tassativo le tipologie di spesa ammissibili, tra cui, al punto v), "opere edili, murarie e impiantistiche fino al 10% dell'investimento complessivo". L'Appendice 3 del Bando, sezione INVESTIMENTI, lett. a), richiama anche "i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80% del tempo o della loro capacità". Si chiede di confermare se l'acquisto in proprietà di un immobile/locale (già nella disponibilità giuridica del proponente per locazione e sede operativa del soggetto proponente), funzionale alla realizzazione del Piano di investimento, sia da ritenersi spesa ammissibile ai sensi del Bando, oppure se l'ammissibilità sia limitata alle sole opere di adeguamento/ristrutturazione.

Risposta:

L'acquisto di un immobile non rientra fra le spese ammissibili contemplate dal Bando. Quanto riportato nell'Appendice 3 rappresenta il testo letterale della disposizione sugli aiuti in esenzione ex art. 53 comma 6 del Regolamento (UE) 651/2014, quando si tratta di investimenti, ma deve evidentemente essere letto in relazione alla specifica disposizione del bando. L'ammissibilità della spesa, dunque, può riguardare le sole opere di adeguamento e/o ristrutturazione nei limiti percentuali di cui alle altre disposizioni richiamate. Si tenga presente anche la distinzione terminologica fra INFRASTRUTTURA e BENE IMMOBILE.

D5) Aiuti al funzionamento e attività di spettacolo dal vivo
L'Appendice 3 del Bando distingue espressamente tra spese di "INVESTIMENTI" e spese di "FUNZIONAMENTO", precisando per queste ultime che sono ammesse "solo se l'infrastruttura NON ha già beneficiato di aiuti agli investimenti", e includendo tra le spese di funzionamento ammissibili, alla lett. a), "i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche – comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe". Si chiede di chiarire: a) se, nell'ambito del presente Bando, sia effettivamente possibile presentare un Piano di investimento che includa anche una componente di aiuto al funzionamento per la realizzazione di spettacoli dal vivo/rassegne musicali oppure se le spese ammissibili restino limitate esclusivamente a quelle tassativamente elencate all'art. 5, comma 2 del Bando; b) in caso affermativo, sotto quale voce dell'art. 5, comma 2 tali spese debbano essere classificate e rendicontate, e con quali eventuali limiti percentuali sul piano complessivo, tenuto conto che tale voce non compare esplicitamente nell'elenco dell'art. 5.

Risposta:

Si tenga presente che le disposizioni in appendice citate riguardano esclusivamente le imprese che optano per il regime in esenzione ex art. 53 comma 6 del Regolamento (UE) 651/2014, mentre non è pertinente per le imprese che operano in regime de minimis. Effettivamente, nel primo caso le due opzioni (investimento o funzionamento) sono alternative ai sensi del regolamento comunitario citato: pertanto, in caso di regime in esenzione si possono sostenere spese di una sola fra le due tipologie.

D6) Produzione discografica e cinematografica. Si chiede di confermare se le spese per la produzione di opere discografiche (registrazione, mastering, distribuzione digitale) e per la produzione di opere audiovisive/cinematografiche (cortometraggi, documentari) riferite a soggetti operanti nei settori culturali e creativi di cui all'art. 1, comma 2 del Bando siano ammissibili quali "servizi specialistici avanzati" ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), punto i).

Risposta:

In linea generale, tali servizi sono ammissibili, ma deve appunto trattarsi di servizi acquisiti al fine di raggiungere gli obiettivi di crescita e di sviluppo che il progetto si propone. L'attività di produzione discografica o cinematografica o audiovisiva di per sé non può rappresentare l'obiettivo del progetto di sviluppo, ma può avere un ruolo strumentale oppure possedere un carattere innovativo tale da giustificarne l'ammissibilità anche come obiettivo dello specifico progetto.

D7) Materiali di consumo. Si chiede di indicare in quale voce dell'albero di classificazione delle spese sulla piattaforma SIPES (Livello 1/2/3) debba essere ricondotta la voce "materiali di consumo" di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), punto vi) del bando, non individuata con certezza tra le sotto-voci disponibili in piattaforma. Si chiede inoltre quali siano i materiali di consumo ammissibili (in particolare se rientrino food and beverage utilizzati durante le manifestazioni organizzate all'interno del progetto presentato).

Risposta:

Per sua natura, la voce materiali di consumo può rientrare fra diverse voci e sotto-voci dell'albero delle spese (ad esempio, la voce spese di gestione). In ogni caso, per la definizione dei materiali di consumo che possano rientrare fra le spese ammissibili occorre fare riferimento a quanto riportato nella tabella di cui all'art. 9 del bando (materiali di consumo coerenti e strettamente connessi alla funzionalità

dell'investimento e solo per il periodo di completamento dell'investimento). In alternativa, le attività di somministrazione citate, se funzionali all'investimento programmato, potrebbero rientrare anche nei costi indiretti, da calcolare al tasso forfettario del 7%.

D8) Partecipazione a fiere. Nel sistema informatico SIPES, in fase di compilazione della domanda per il presente Avviso, tra le macro-categorie di spesa selezionabili compare la voce "PARTECIPAZIONE A FIERE", non esplicitamente richiamata tra le spese ammissibili elencate all'art. 5 del bando. Si chiede di confermare se tale voce sia effettivamente ammissibile per il presente Avviso e, in caso affermativo, quali sotto-voci di costo siano ricomprese (es. quota di iscrizione/stand, viaggio, vitto, alloggio, interpretariato) e con quale intensità di aiuto, con particolare riferimento alla partecipazione a fiere-festival internazionali di settore (es. world music).

Risposta:

Fermo restando che dovrà trattarsi di partecipazione a fiere etc… direttamente funzionali agli obiettivi di progetto, si ritiene che le stesse possano rientrare fra quelle indicate al punto X dell'art. 5, ovvero: (costi di) viaggio (trasferte e alloggio) se strettamente connesse alla funzionalità dell'investimento e in ogni caso solo per il periodo di completamento dell'investimento; altre spese potranno rientrare fra quelle indicate al punto i: acquisizione di servizi specialistici, anche di tipo avanzato (es. innovazione organizzativa, marketing e comunicazione, customer experience, soluzioni tecnologiche innovative, ecc.).

D9) Ai fini del bando SCENARI, nell'ambito dei costi diretti per l'acquisizione di servizi specialistici, è ammissibile una prestazione professionale resa all'impresa beneficiaria da una persona fisica titolare di una propria partita IVA, fiscalmente e professionalmente autonoma e distinta da quella dell'impresa, che non sia socia, amministratrice o dipendente della stessa, qualora tra le parti esista comunque un pregresso rapporto professionale e artistico e la professionista sia anche componente del complesso musicale oggetto del progetto e professionalmente scritturata/promossa dall'impresa beneficiaria?

Risposta:

Non vi è alcuna restrizione in tal senso, se non quelle legate alla verifica dell'effettività della prestazione, da dimostrare e tracciare nei modi indicati dalle disposizioni sulla rendicontazione e sull'ammissibilitàn della spesa.

D10) Qualora tale rapporto sia ammissibile, possono essere rendicontate come servizi specialistici le relative prestazioni artistiche e musicali, comprese quelle connesse alla partecipazione a produzioni audiovisive e documentaristiche, alla realizzazione di contenuti e a composizioni musicali e performance dal vivo adeguatamente documentate mediante contratto, fattura, pagamento tracciabile e documentazione dell'effettiva prestazione e della congruità del relativo compenso?

Risposta:

In linea generale si, a condizione che i servizi erogati rispetto all'attività ordinaria del soggetto e agli obiettivi progettuali si configurino effettivamente come specialistici: non rappresentino, in altre parole, una mera estensione dell'attività consueta del soggetto.

D11) Il fatto che due professionisti condividano lo stesso domicilio fisico, pur mantenendo piena autonomia fiscale, patrimoniale e professionale e non appartenendo allo stesso nucleo familiare, costituisce un elemento ostativo alla qualificazione di uno dei due professionisti come soggetto terzo/autonomo rispetto all'altro?

Risposta:

No

D12) L'art. 5, comma 2 del Bando distingue tra:
- lett. a.iii) "acquisto di strumenti, macchinari e attrezzature funzionali al Piano di investimento... fino ad un massimo del 20% del costo totale del piano di investimento";
- lett. a.iv) "acquisizione di apparecchiature elettriche ed elettroniche come classificate nell'Allegato III del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i.", per la quale non risulta indicato alcun limite percentuale. Si chiede se l'acquisto di visori per realtà virtuale (dispositivi elettronici di consumo, rientranti nella categoria 3 "Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni" dell'Allegato III del D.Lgs. 49/2014) e di componentistica elettronica destinata all'integrazione in allestimenti espositivi (es. sensori RFID, moduli LED, schede elettroniche) debba essere ricondotta alla voce a.iii) - con conseguente applicazione del tetto del 20% - oppure alla voce a.iv), priva di limite percentuale, oppure se debba essere in parte ripartita tra le due voci, con quale criterio operare la scelta?

Risposta:

Si ritiene che il riferimento al D. Lgs. in parola debba essere considerato prevalente: pertanto, le spese per i visori rientrano nella lettera a.iv.

D13) L'art. 5, comma 2, lett. b) del Bando prevede l'ammissibilità dei "costi per il personale rendicontati in misura forfettaria (dipendenti, parasubordinati, collaboratori)" nella misura massima del 20% dei costi diretti. Si chiede se tale voce di costo possa essere applicata anche al lavoro svolto direttamente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (in qualità di project manager del Piano di investimento), nel caso di ditta individuale o impresa senza dipendenti né collaboratori formalizzati, e con quali modalità tale apporto lavorativo debba essere documentato e rendicontato ai fini dell'ammissibilità della spesa, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 del Bando in materia di condizioni di ammissibilità delle spese (imputabilità, pertinenza, tracciabilità dei pagamenti). In caso di risposta negativa, si chiede di confermare se il medesimo apporto possa comunque essere valorizzato come componente dell'apporto di mezzi propri nel piano finanziario (Quadro D - Fonti di copertura del Formulario, Allegato 1), e con quali criteri.

Risposta:

La voce di costo di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) del Bando ("costi per il personale rendicontati in misura forfettaria") è solo ed espressamente riferita a dipendenti, parasubordinati e collaboratori. Il documento

“Piano di investimento”, nella sezione C.1.2 relativa ai costi per il personale, prevede infatti esclusivamente le categorie: "Dipendente" e "Consulenti e collaboratori", senza alcun riferimento al titolare o al legale rappresentante dell'impresa. L'attività svolta direttamente dal titolare/legale rappresentante nel caso di ditta individuale o impresa priva di dipendenti, collaboratori non essendo formalizzata da un incarico specifico, essendo per natura generalista, e non essendo quantificata con un costo ed un importo certo imputabile al progetto, non può essere considerata ai fini della determinazione della voce "costi del personale" prevista dall'art. 5, comma 2, lett. b) del bando. La natura della metodologia semplificata adottata dal Bando, che consente il riconoscimento forfettario dei costi del personale in presenza delle tipologie di personale individuate dal medesimo articolo, non introduce una valorizzazione figurativa dell'attività ordinariamente svolta dall'imprenditore.

L'apporto di mezzi propri si riferisce a risorse finanziarie effettivamente destinate alla copertura dei costi del Piano e delle eventuali spese non coperte dal contributo pubblico. Nonostante l'apporto operativo del titolare sia considerato valido nel concorrere alla realizzazione del Piano sotto il profilo organizzativo e gestionale, tale attività non può essere quantificata né essere valorizzata monetariamente con la conseguenza che non può essere inserita nell'ambito dell'«apporto di mezzi propri» indicato nel Quadro D tra le fonti di copertura del Formulario. L’apporto del titolare, in conclusione, non costituisce una spesa ammissibile né un costo valorizzabile economicamente nell'ambito del piano di investimento.

D14) In merito alla compilazione, nell'allegato 1, del bilancio previsionale. voce E.5: dobbiamo prevedere, nelle annualità indicate (anno 1, anno 2 e anno a regime), il bilancio riferito al progetto che stiamo presentando o dobbiamo prevedere tutto il bilancio annuale dell'associazione relativo alle spese di tutti i progetti che saranno realizzati?

Risposta:

Si tratta evidentemente della costruzione di un bilancio programmatico per il progetto presentato, che contempli anche la sostenibilità dell’investimento in un tempo futuro.

D15) Nell’ambito di un progetto SCENARI finalizzato alla produzione e diffusione tra gli altro obiettivi anche di un’opera audiovisiva e musicale dedicata alla valorizzazione della cultura e dei territori della Sardegna, è ammissibile il costo di noleggio di un teatro situato fuori dalla Sardegna qualora lo spazio venga utilizzato per un evento pubblico espressamente previsto dal progetto quale attività di presentazione, restituzione e diffusione degli output realizzati, comprendente la proiezione del documentario e dei contenuti audiovisivi prodotti nell’ambito del progetto, integrati con una performance musicale dal vivo?

In caso affermativo, il costo del noleggio e degli eventuali servizi tecnici direttamente connessi all’evento può essere considerato ammissibile nell’ambito dei costi diretti del

progetto, qualora l'evento sia adeguatamente descritto nel progetto, documentato mediante contratto e fattura e la sua funzione di diffusione degli output progettuali sia comprovabile?

Risposta:

In linea generale, il noleggio di un teatro fuori dalla Sardegna è un costo ammissibile, sempre a condizione che sia dimostrata la necessità della spesa in funzione degli obiettivi progettuali in termini di innovazione e crescita dell'impresa culturale, elementi che saranno comunque oggetto di valutazione. SI tratterebbe comunque di costi diretti, da comprovare nei modi descritti dalle disposizioni sulla rendicontazione.

Il Direttore del Servizio

Dr. Luca Galassi

LUCA
GALASSI
10.08.2026
14:06:19
GMT+02:00